



CIRCOLARE N° 15 DEL 31 AGOSTO 2010

**REACH :
PROPOSTA DI INSERIMENTO DI 11 NUOVE SOSTANZE SVHC ALLA
CANDIDATE LIST**

Il 30 Agosto ECHA (European Chemicals Agency) ha pubblicato la proposta di identificare come sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) altre 11 sostanze . Entro il 14 Ottobre devono essere trasmessi a ECHA eventuali commenti. Si tratta delle seguenti sostanze :

Nome sostanza	EC	CAS
1,2,3-Trichlorobenzene	201-757-1	87-61-6
1,2,4-Trichlorobenzene	204-428-0	120-82-1
1,3,5-Trichlorobenzene	203-608-6	108-70-3
Cobalt(II) sulphate	233-334-2	10124-43-3
Cobalt(II) dinitrate	233-402-1	10141-05-6
Cobalt(II) carbonate	208-169-4	513-79-1
Cobalt(II) diacetate	200-755-8	71-48-7
2-Methoxyethanol	203-713-7	109-86-4
2-Ethoxyethanol	203-804-1	110-80-5
Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers: Chromic acid Dichromic acid		
Oligomers of chromic acid and dichromic acid	231-801-5 236-881-5	7738-94-5 13530-68-2

Se verranno inserite nella Candidate list, verrà successivamente avviato il processo per decidere se esse saranno soggette ad autorizzazione. L'elenco completo delle sostanze incluse attualmente nella candidate list è al link :

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

I principali obblighi delle parti derivanti dall'inserimento di una sostanza nella Candidate List sono:

1. Dalla data di inclusione nella candidate list il **FORNITORE** di una sostanza inclusa nella Candidate List trasmette al destinatario della sostanza una Scheda di Dati di Sicurezza (art.33).

2. Dalla data di inclusione ogni **PRODUTTORE O IMPORTATORE DI PREPARATI NON** classificati come PERICOLOSI secondo la Direttiva 1999/45/CE deve comunque fornire su richiesta i componenti e la relativa Scheda Dati di Sicurezza se il preparato contiene almeno una sostanza di Candidate List in concentrazione > 0,1% (p/p) per preparati non gassosi, se la sostanza è PBT o vPvB.

3. Dalla data di inclusione nella candidate list il **FORNITORE DI UN ARTICOLO** contenente una sostanza SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, fornisce al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (art.33).

4. Inoltre dal 2011 ogni **PRODUTTORE O IMPORTATORE DI ARTICOLI** notifica all'Agenzia la presenza di una sostanza SVHC se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;

b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. (art.7.2)

Per sostanze incluse nella Candidate List prima del 1 dicembre 2010, la notifica dovrà essere fatta non più tardi del 1 giugno 2011.

Per sostanze incluse nella Candidate List dal 1 dicembre 2010, la notifica dovrà essere fatta al più tardi 6 mesi dopo l'inclusione.